



il bollettino de l'INTERNAZIONALIZZAZIONE



Flash dal mondo

- Algeria – Russia: il Trattato concluso fra i due Paesi pag.2
- India: *Capital gains* realizzati da un soggetto non residente pag.2
- Italia: il rimborso dell'Iva per i non residenti pag.2
- Italia: tassazione dei dividendi e libertà di circolazione dei capitali pag.2
- Italia: lo scudo fiscale pag.3
- Regno Unito: le Legge finanziaria 2009 pag.3
- Turchia: nuovi incentivi fiscali pag.4
- Ucraina: sanzioni per frodi fiscali pag.4



Fiscalità internazionale

- [La lotta ai paradisi fiscali e l'inasprimento delle sanzioni sul monitoraggio](#) pag.5



Iva estero

- [Rimborso Iva a soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia](#) pag.11



Guida alla circolazione delle merci, dazi e dogane

- [Dichiarazioni d'esportazione in via telematica. Novità dal 1° luglio 2009](#) pag.17



Le Agevolazioni e i finanziamenti per le operazioni di internazionalizzazione delle imprese

- [La cooperazione transfrontaliera: il programma operativo marittimo Italia-Francia](#) pag.22



Flash dal mondo

Algeria – Russia: il Trattato concluso fra i due Paesi

Secondo quanto disposto dal Trattato contro le doppie imposizioni concluso fra Algeria e Russia il 10 marzo 2006, le ritenute fiscali al massimo applicabili ai principali flussi reddituali fra i due stati sono qui di seguito riportate:

- ▶ dividendi: 15%. Nel caso in cui la società percepente detenga direttamente più del 25% del capitale della società erogante, la ritenuta viene ridotta al 5%;
- ▶ interessi: 15%, salvo eccezioni;
- ▶ *royalties*: 15%.

Le norme del Trattato si applicano a partire dal 1° gennaio 2009 per le aliquote delle ritenute e dal 1° gennaio 2008 per tutte le altre disposizioni.

India: *Capital gains* realizzati da un soggetto non residente

In risposta ad un interpello del 23 luglio 2009 avanzato da una società britannica, le Autorità fiscali indiane hanno chiarito quali siano le condizioni per cui sia possibile beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, in luogo di quella ordinaria del 20%, sui *Capital gains* di lungo termine derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate.

In particolare, viene ribadito che:

- ▶ lo sgravio fiscale viene riconosciuto sia alle società residenti che alle società non residenti;
- ▶ è necessario che la cessione delle partecipazioni in società quotate indiane avvenga trascorsi almeno 12 mesi dall'acquisto;
- ▶ l'agevolazione viene riconosciuta anche se i soggetti non residenti non sono ammessi alla indicizzazione dei costi di acquisto, richiesta dalla norma per considerare gli effetti dell'inflazione;

Italia: il rimborso dell'Iva per i non residenti

Il 16 luglio 2009 la Corte di Giustizia Europea nella causa (C-244/08) ha stabilito il non corretto recepimento della disciplina italiana in materia di imposta sul valore aggiunto, del dettato normativo della Ottava a Tredicesima Direttiva Iva.

In particolare, l'oggetto della decisione del giudice comunitario è stata la norma in base alla quale i soggetti non residenti che effettuano operazioni imponibili in Italia per mezzo di una stabile organizzazione non possono dedurre l'Iva a credito (come da Sesta Direttiva Iva) ma debbono chiederne il rimborso.

Tale disposizione rappresenta una violazione degli obblighi di cui all'art.1 della Ottava a Tredicesima Direttiva Iva.

Italia: tassazione dei dividendi e libertà di circolazione dei capitali

Ancora una volta la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata contro la disciplina fiscale italiana in materia di dividendi erogati a società non residenti (causa C-540/07).

L'Avvocato Generale, infatti, ha sottolineato come il regime impositivo sui dividendi corrisposti a società sia più oneroso nel caso in cui la società percepente non risieda in Italia. Come noto, le società residenti possono beneficiare del regime di *participation exemption* che esenta il 95% dei dividendi incassati (tassazione effettiva dell'1.375%), mentre il percettore non residente paga imposte sul 49.72% del dividendo (in caso di partecipazione "qualificata"), ovvero, sconta una ritenuta a titolo d'imposta del 12.5% (in caso di partecipazione "non qualificata").

Italia: lo scudo fiscale

La normativa sullo scudo fiscale è tesa a regolarizzare il rientro in Italia dei capitali detenuti irregolarmente all'estero permettendo di far riemergere, tramite il pagamento di una "penale", capitali e patrimoni, che si trovano all'estero e non sono in regola con le norme sul monitoraggio fiscale; la normativa in oggetto è rivolta, quindi, ai contribuenti che hanno sottratto redditi all'imposizione tributaria, non compilando il Modulo RW della dichiarazione dei redditi, dando agli stessi la possibilità di effettuare il rientro di capitali nel più completo anonimato.

Potranno usufruire dello scudo le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le altre associazioni indicate all'art.5 del Tuir.

Tali soggetti potranno presentare agli intermediari finanziari una dichiarazione riservata riguardante i capitali detenuti all'estero al 31.12.08. Non saranno, quindi, "scudabili" i capitali affluiti all'estero dopo tale data.

Sono considerati intermediari finanziari le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, gli agenti di cambio, le poste italiane Spa, e le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti. Sui capitali rimpatriati viene applicata un'imposta straordinaria del 5% costruita in questo modo:

- ▶ si ipotizza un rendimento lordo presunto del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione (quindi 10%) e;
- ▶ si applica a questo rendimento presunto un'aliquota forfetaria del 50% (comprensiva di interessi e sanzioni).

L'emendamento stabilisce l'obbligo di rimpatrio per i capitali detenuti in Paesi *extra* Ue e la possibilità di regolarizzazione per i capitali detenuti negli Stati membri dell'Unione europea: questi ultimi, quindi, possono continuare ad essere detenuti negli stati membri dell'Unione europea.

Il rimpatrio o la regolarizzazione dovranno avvenire nel periodo tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010.

Sono previste maxi-sanzioni per chi decide di non aderire. Sono raddoppiate, infatti, dal 5-25% al 10-50% le penali sugli ammontari non dichiarati e accertati dal Fisco.

L'art.13-*bis* del Decreto anticrisi, convertito nella Legge n.102 del 03/08/09, stabilisce, infine, che il campo di applicazione dello scudo fiscale esclude tutti i reati (compreso il falso in bilancio) ad eccezione della dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

Regno Unito: le Legge finanziaria 2009

Il *Finance Act* britannico è stato approvato il 21 luglio 2009.

Si segnalano le seguenti nuove disposizioni:

- 1) Redditi e spese di natura finanziaria: a partire dal 1° gennaio 2010, la deducibilità degli interessi è limitata all'ammontare lordo delle spese finanziarie di gruppo. Viene, inoltre, concessa l'esenzione su parte degli investimenti finanziari al verificarsi di determinate condizioni;
- 2) Disciplina CFC: è stata abolita la c.d. "*acceptable distribution policy*" a partire dagli esercizi civilistici successivi al 1° luglio 2009;
- 3) Esenzione sui dividendi: a partire dal 1° gennaio 2009, i dividendi nazionali o esteri incassati da società di medie e grande dimensioni sono esenti da imposta, salvo opzione del contribuente per la tassazione del provento, se:
 - ▶ incassati da società controllate;
 - ▶ derivanti dal possesso di azioni ordinarie non redimibili;
 - ▶ derivanti dal possesso di azioni facenti parte di un portafoglio di investimenti;

- ▶ riferibili a transazioni non elusive;

La legge indica quale siano le fattispecie escluse dall'agevolazione.

Le piccole imprese possono beneficiare dell'esenzione se la società erogante risiede nel Regno Unito o in un Paese firmatario di un Trattato con il Regno Unito contenente una clausola generale contro la discriminazione.

- 4) Abolizione del "*treasury consent regime*": a partire dal 1° luglio 2009, il *c.d. "treasury consent regime"* sarà sostituito con un nuovo regime applicabile a determinate transazioni che eccedono 100 milioni di sterline.

Turchia: nuovi incentivi fiscali

Con l'approvazione del Decreto 2009/15199, in vigore dal 16 luglio 2009, il Consiglio dei Ministri turco ha previsto nuovi incentivi fiscali per i progetti di investimento che hanno ottenuto il nulla osta dal segretariato del tesoro.

Gli sgravi fiscali sono concessi solo per gli investimenti in determinati settori economici, di ammontare minimo di 500.000 TL e destinati alle regioni di Istanbul, Ankara, Edirne, Izmir e Bursa.

Gli incentivi concessi a società e persone constano nell'esenzione da dazi, deduzioni fiscali, esenzione da Iva per macchinari ed equipaggiamenti e sussidi per i contributi dei dipendenti.

Ucraina: sanzioni per frodi fiscali

Il 19 maggio 2009 il Parlamento ucraino ha adottato la legge n.1342-VI che introduce delle sanzioni per frodi fiscali, affiancando alla preesistente sanzione del 100% dell'imposta non versata, il 200% di sanzione per lo sfruttamento abusivo degli incentivi fiscali assimilandolo così all'evasione fiscale.

La nuova legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.



Fiscalità internazionale

La lotta ai paradisi fiscali e l'inasprimento delle sanzioni sul monitoraggio

di Ennio Vial e Luigi Belluzzo*

Introduzione

L'articolo 12 del D.L. n.78/09 ha sensibilmente inasprito le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, qualora l'investimento estero suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia sia stato effettuato in un paradiso fiscale.

La nuova disciplina, che affronteremo in questo intervento, rappresenta la reazione dell'Italia alla riunione tra i Paesi del G20, tenutasi ad inizio aprile a Londra, in occasione della quale è stata dichiarata guerra totale contro le "oasi fiscali", con una particolare attenzione a quegli Stati che tradizionalmente non rispettano gli standard internazionali di trasparenza.

L'art.12, co.1, D.L. n.78/09 enuncia espressamente che le norme del presente articolo sono finalizzate a dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'Ocse in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. La nuova norma risulta particolarmente incisiva, soprattutto se posta in relazione con la lotta internazionale dell'Ocse ai paradisi fiscali che porterà ad una sensibile compressione del segreto bancario.

I soggetti che hanno strutture non dichiarate o che sono solo forma vedranno aumentata la pressione dell'Amministrazione e della società generale nei loro riguardi. Certamente la norma deve anche essere vista in chiave prospettica con l'atteso scudo fiscale, che dai "rumors" dovrebbe vedere luce per iniziativa parlamentare.

I lavori del G20

A seguito delle riunioni del G20, era stata inizialmente stilata una lista nera che includeva Costa Rica, Malaysia, Filippine e Uruguay. Dopo solo pochi giorni, i Paesi della lista nera sono passati nella lista grigia a seguito di un loro impegno alla collaborazione seguito dalla forte pressione pubblica nei loro confronti.

È stata poi stilata una lista grigia, con due sottocategorie, che comprende vari Paesi fra i quali Monaco, Liechtenstein, Antille olandesi, ecc., ma anche stati appartenenti all'Unione Europea (Belgio, Austria e Lussemburgo), nonché la Svizzera. La lista grigia comprende quegli Stati che, pur essendosi impegnati a rispettare le regole dell'Ocse, non le hanno mai di fatto applicate.

L'Ocse mira in modo decisivo a contrastare i Paesi che non attuano lo scambio di informazioni per cui si sta diffondendo la sensazione che il segreto bancario di molti stati sia ormai prossimo alla fine.

La riunione ha sortito alcuni importanti effetti, in quanto molti Paesi hanno iniziato a stipulare accordi di cooperazione con altris Stati. Bermuda, ad esempio, ha concluso 12 accordi ed è stato quindi inserito nella lista bianca.

* Dottori commercialisti – Belluzzo&Associati – Studio Internazionale legale tributario

Anche il Lussemburgo ha recentemente raggiunto la lista bianca.

È infine utile ricordare che entrano nella lista bianca anche Paesi che tradizionalmente per il Fisco italiano sono invece nella lista nera, come ad esempio Hong Kong, Macao, L'isola di Man o Jersey.

L'Ocse sta curando un *progressive report* che illustra l'evoluzione della lista bianca e grigia. Si vedano le successive tabelle n.1 e 2.

Per cogliere appieno la portata delle nuove norme sanzionatorie è bene ricordare brevemente la disciplina relativa al monitoraggio fiscale rinviando, per approfondimenti di carattere pratico operativo ad un recente intervento apparso su "La Circolare Tributaria" n.24/09.

Tabella n.1 – lista bianca			
Giurisdizioni che hanno sostanzialmente implementato gli <i>standard</i> fiscali internazionali			
Argentina	Germany	Luxembourg	Seychelles
Australia	Greece	Malta	Slovak Republic
Barbados	Guernsey	Mauritius	South Africa
Bermuda	Hungary	Mexico	Spain
Canada	Iceland	Netherlands	Sweden
China (*)	Ireland	New Zealand	Turkey
Cyprus	Isle of Man	Norway	United Arab Emirates
Czech Republic	Italy	Poland	United Kingdom
Denmark	Japan	Portugal	United States
Finland	Jersey	Russian Federation	US Virgin Islands
France	Korea		

(*) Con l'esclusione delle Speciali Regioni Amministrative che si sono impegnate ad implementare gli *standard* internazionali concordati

Tabella n.2 – lista grigia					
Giurisdizioni che si sono impegnate a soddisfare gli <i>standard</i> fiscali internazionali ma che non li hanno ancora sostanzialmente implementati					
Paradisi fiscali					
	anno dell'impegno	n. di accordi		anno dell'impegno	n. di accordi
Andorra	2009	0	Marshall Islands	2007	1
Anguilla	2002	0	Monaco	2009	1
Antigua and Barbuda	2002	7	Montserrat	2002	0
Aruba	2002	4	Nauru	2003	0
Bahamas	2002	1	Neth. Antilles	2000	7
Bahrain	2001	11	Niue	2002	0
Belize	2002	0	Panama	2002	0
British Virgin Islands	2002	11	St Kitts and Nevis	2002	0
Cayman Islands (**)	2000	10	St Lucia	2002	0
Cook Islands	2002	0	St Vincent and the Grenadines	2002	0
Dominica	2002	1	Samoa	2002	0
Gibraltar	2002	2	San Marino	2000	0
Grenada	2002	1	Turks and Caicos Islands	2002	0
Liberia	2007	0	Vanuatu	2003	0
Liechtenstein	2009	1			

(**) Le isole Cayman hanno emanato una legislazione che consente di scambiare informazioni unilateralmente ed hanno identificato 12 Paesi con i quali sono pronti a scambiare le informazioni

Altri centri finanziari					
	anno dell'impegno	n. di accordi	anno dell'impegno		n. di accordi
Austria	2009	2	Malaysia	2009	0
Belgium	2009	5	Philippines	2009	0
Brunei	2009	5	Singapore	2009	0
Chile	2009	0	Switzerland	2009	0
Costa Rica	2009	0	Uruguay	2009	0
Guatemala	2009	0			

Il Monitoraggio Fiscale

⇒ Aspetti generali

I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale (in sostanza la compilazione del Modulo RW presente nel fascicolo 2 del Modello Unico 2009) sono:

le persone fisiche, anche se imprenditori individuali;

le società semplici (e le associazioni equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir)

e gli enti non commerciali.

In sostanza, il contribuente è tenuto a segnalare nel Modulo gli *stock* di investimenti esteri al 31 dicembre di ogni anno, solo se suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e i flussi relativi agli *stock* di interesse.

In occasione dell'introduzione della regolarizzazione delle attività detenute all'estero (il precedente Scudo fiscale), le sanzioni applicabili alle violazioni connesse con la compilazione del modulo RW, previste dall'art.5, co.2, 4, 5 e 6 del D.L. n.167/90, conv. dalla L. n.227/90, devono ritenersi sostituite dalle sanzioni applicabili in materia di imposte dirette, di Iva e di riscossione dei tributi, stabilite dall'art.8, co.1, del D.Lgs. n.471/97, attualmente ricomprese tra €258,00 e €2.065,00. Inoltre, l'art.19 del D.L. n.350/01, conv. con modifiche in L. n.409/01, ha modificato le misure delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale innalzandole nella misura che va dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Le predette sanzioni si riferiscono alle segnalazioni riguardanti tutte e tre le sezioni del Modulo RW. Si ricorda che la sanzione della confisca è risultata di fatto sostanzialmente inapplicata, probabilmente a causa dell'assenza di disposizioni applicative.

⇒ La Manovra d'estate e il monitoraggio

La Manovra d'estate ha previsto un forte inasprimento della disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio dei capitali investiti all'estero. L'art.12, co.2, stabilisce infatti che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai co.1, 2 e 3 dell'art.4 D.L. n.167/90, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Prima di entrare nel merito di cosa si intenda per Paesi a fiscalità privilegiata, chiariamo con un esempio.

Esempio

Supponiamo che Tizio abbia costituito una società svizzera detenuta fiduciarmente senza mai averla dichiarata nel Modulo RW. Oltre alle sanzioni ordinariamente previste per la mancata segnalazione, l'importo dell'investimento si presumerà costituito con materia imponibile sottratta a tassazione. Peraltro avremo modo di rilevare come in questo caso le sanzioni per violazioni relative all dichiarazione dei redditi siano state ulteriormente inasprite.

Il contribuente potrà tuttavia fornire la prova contraria. Ad esempio potrebbe cercare di dimostrare che il denaro utilizzato per acquistare la partecipazione è stato donato da qualcuno. Non è chiaro come operi questa presunzione: probabilmente il reddito sarà imputato nell'anno dell'accertamento.

⇒ Paesi *black list*

Per determinare i Paesi a fiscalità privilegiata, il Legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati:

- ➔ nel D.M. n.110/99, in G.U. 10.05.99;
- ➔ e D.M. n.273/01, in G.U. del 23.11.01.

Relativamente a quest'ultimo, è stabilito che la lista vada tenuta presente senza tener conto delle limitazioni ivi previste¹.

La *black list* contenuta nel D.M. 21.11.01 è stata emanata principalmente per la disciplina sulle *controlled foreign companies* di cui all'art.167 DPR n.917/86. Il decreto si compone di tre articoli che individuano rispettivamente:

art.1



i Paesi a fiscalità privilegiata *tout court*;

art.2



i Paesi a fiscalità privilegiata con l'esclusione di alcune tipologie societarie;

art.3



o criteri di tassazione ed infine i Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente ad alcune fattispecie particolari.

Come abbiamo visto, ai fini dell'applicazione dell'art.12, D.L. n.78/09, le limitazioni contenute negli artt.2 e 3 non rilevano per cui nella nuova *black list* cumulativa rientrano anche Paesi come la Svizzera e il Lussemburgo.

La successiva Tabella n.3 contiene l'elenco dei paradisi fiscali, con l'indicazione della *black list* di provenienza.

Tabella n.3 - Paesi a fiscalità privilegiata		
	Lista di appartenenza	
Alderney (Isole del Canale)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Andorra	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Angola	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Anguilla	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Antigua	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Antille Olandesi	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Aruba	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Bahamas	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Bahrein	D.M. 21.11.2001 (art.2)	D.M. 4.5.1999

¹ Tale circostanza fa sì che sia ricompreso anche il Lussemburgo per il semplice fatto di essere stato indicato nel D.M. 21.11.01 relativamente alle Holding del 29.


Barbados	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Barbuda	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Belize	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Bermuda	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Brunei	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Cipro	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Corea del Sud	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Costarica	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Dominica	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Ecuador	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Emirati Arabi Uniti	D.M. 21.11.2001 (art.2)	D.M. 4.5.1999
Filippine	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Giamaica	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Gibilterra	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Gibuti (ex Afar e Issas)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Grenada	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Guatemala	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Guernsey (Isole del Canale)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Herm (Isole del Canale)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Hong Kong	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isola di Man	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isole Cayman	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isole Cook	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isole Marshall	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isole Turks e Caicos	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Isole Vergini britanniche	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Isole Vergini statunitensi	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Jersey (Isole del Canale)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Kenia	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Kiribati (ex Isole Gilbert)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Libano	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Liberia	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Liechtenstein	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Lussemburgo	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Macao	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Maldive	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Malesia	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Malta	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Mauritius	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Monaco	D.M. 21.11.2001 (art.2)	D.M. 4.5.1999
Montserrat	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Nauru	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Niue	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Nuova Caledonia	D.M. 21.11.2001 (art.1)	

Oman	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Panama	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Polinesia francese	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Portorico	D.M. 21.11.2001 (art.3)	
Saint Kitts e Nevis	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Saint Lucia	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Saint Vincent e Grenadine	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Salomone	D.M. 21.11.2001 (art. 1)	
Samoa	D.M. 21.11.2001 (art. 1)	D.M. 4.5.1999
San Marino (Repubblica di San Marino);		D.M. 4.5.1999
Sant'Elena	D.M. 21.11.2001 (art.1)	
Sark (Isole del Canale)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Seychelles	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Singapore	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Svizzera	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Taiwan (Chunghua MinKuo);		D.M. 4.5.1999
Tonga	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);		D.M. 4.5.1999
Tuvalu (ex Isole Ellice)	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999
Uruguay	D.M. 21.11.2001 (art.3)	D.M. 4.5.1999
Vanuatu.	D.M. 21.11.2001 (art.1)	D.M. 4.5.1999

⇒ Le nuove sanzioni sui redditi omessi

L'art.12, co.2, stabilisce che in caso di accertamento di investimenti esteri non dichiarati in Paradisi fiscali le sanzioni previste dall'art.1 D.Lgs. n.471/97, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, sono raddoppiate.

Pertanto le sanzioni saranno:



Infine, il co.3 prevede l'istituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, di un'unità speciale per il contrasto dell'evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.



Iva e estero

Rimborso Iva a soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia

di Giorgio Confente*

La decisione della Corte di Giustizia CE

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 16 luglio 2009, emessa nella [causa C-244/08](#), ha stabilito che l'art.38-ter del DPR n.633/73², non è compatibile con la normativa comunitaria, perché obbliga il soggetto non residente che possiede una stabile organizzazione in Italia, a chiedere il rimborso degli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre e non consente alla stabile organizzazione il diritto alla detrazione.

Così si è conclusa la procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea (atto IP/06/1058 del 25 luglio 2006).

Secondo il diritto interno, gli operatori residenti in altri stati comunitari³ possono chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia sull'acquisto di beni e servizi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, anche se in Italia hanno una stabile organizzazione, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dalla casa madre estera.

Infatti, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.191/02 è possibile che una società estera abbia una duplice posizione soggettiva Iva in Italia:

una per l'attività svolta "direttamente"

i cui diritti e obblighi sono assolti tramite un rappresentante fiscale o tramite "identificazione diretta" ai sensi dell'art.35-ter DPR n.633/72;

una specificamente attribuita alla stabile organizzazione

per le operazioni attive e passive direttamente imputabili alla "branch".

In altre parole, la presenza in Italia di una stabile organizzazione non esclude la possibilità di imputare alcune operazioni direttamente in capo alla casa madre estera.

Da questo punto di vista, la legislazione italiana viola l'ambito di applicazione e le finalità dell'ottava⁴ e della tredicesima⁵ direttiva, considerato che:

* Funzionario Direzione Regionale delle Entrate Lombardia, Ufficio fiscalità imprese

² Così come modificato dal D.Lgs. n.191/02 che ha recepito le novità introdotte dalla Direttiva n.2000/65/CE sul debitore d'imposta.

³ Attualmente possono chiedere il rimborso all'Ufficio di Pescara, ai sensi dell'art.38-ter, oltre agli operatori comunitari anche i soggetti extra CE residenti in:

- Svizzera, a seguito di scambio di note diplomatiche del 18-25 luglio 1998 - comunicato Ministero degli Esteri nel supplemento alla G.U. n.87/98;
- Norvegia, a seguito di scambio di note diplomatiche del 17 maggio-13 giugno 2000.


In assenza di trattato, si può chiedere il rimborso tramite un rappresentante fiscale, secondo le regole contenute nel precedente art.38-bis (R.M. n.162/E/00).

⁴ Direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese (ma residenti in un Paese CE).


⁵ Direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità.

- ▶ consente di presentare l'istanza di rimborso all'Ufficio di Pescara ai soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia, in violazione alla normativa comunitaria (art.1 della direttiva 79/1072/CEE e art.1 della direttiva 86/560/CEE);
- ▶ non permette alla stabile organizzazione di esercitare il diritto alla detrazione anche relativamente agli acquisti direttamente riferibili alla casa madre estera⁶;

⇒ Schema 1: norma nazionale




⇒ Schema 2: norma comunitaria



Il recupero dell'Iva secondo le direttive: detrazione o rimborso

Secondo il parere espresso dai giudici della Corte di Giustizia, le direttive comunitarie prevedono una sorta di doppio binario per la restituzione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in uno stato membro:



⁶ L'ultimo periodo del primo comma dell'art.38-ter prevede espressamente che le disposizioni che consentono il rimborso ai soggetti non residenti "non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia".

Infatti, la procedura del rimborso dell'Iva, secondo le regole previste dall'ottava e tredicesima direttiva, è prevista esclusivamente per i soggetti passivi che non sono "stabiliti" all'interno del Paese.

In particolare, per essere considerato "non residente" è necessario che l'operatore economico non abbia nello stato a cui chiede il rimborso:


- ▶ la sede della propria attività economica;
- ▶ un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni;
- ▶ in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria residenza abituale.

In estrema sintesi, per quanto concerne le modalità di restituzione dell'Iva assolta "a monte" in un determinato Paese, esistono solo due categorie di soggetti passivi:



Nel giungere a tale conclusione, i giudici comunitari non hanno tenuto in considerazione le obiezioni mosse dalla difesa dell'Avvocatura dello Stato sia sotto un profilo teorico interpretativo, sia per le prospettate difficoltà operative⁷.

⇒ Schema 3: il rimborso o la detrazione secondo la normativa comunitaria.



Le conseguenze operative: il provvedimento in corso di emanazione

Per adeguarsi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia, il governo intende, in tempo brevi, emanare un provvedimento. Sulla base di quanto è emerso sulla stampa specializzata⁸, la novità è contenuta in uno schema di decreto legge in materia di "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze" dei giudici di Strasburgo. L'intervento correttivo è finalizzato ad eliminare la duplicità di posizioni Iva, oggetto di contestazioni da parte di Bruxelles, correlate all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativamente alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia.

Non è chiaro, invece, fino a che punto il provvedimento interverrà per quanto concerne le operazioni attive effettuate dalla casa madre estera.


La relazione di accompagnamento del provvedimento sembra confermare che le novità opereranno anche su questo fronte:

"la presenza di una stabile organizzazione in Italia non consentirà più, pertanto, al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell'Iva in Italia nell'ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi d'imposta".


⁷ Per quanto concerne queste ultime, la difesa italiana ha rilevato che quando la casa madre effettua un'operazione senza farla transitare dalla stabile organizzazione l'operazione non emergerebbe dalla dichiarazione Iva presentata da quest'ultima. Conseguentemente, la *branch* non potrebbe esercitare il diritto a detrazione su operazioni che non figurano nella sua contabilità: a parere di chi scrive si tratta di un'obiezione che potrebbe essere facilmente superata, affermando come la stabile organizzazione della far transitare tutte le operazioni passive dalla propria contabilità

⁸ M.Gasparini, "I rimborsi Iva e accise si allineano alla UE", nel "Il Sole24Ore" di martedì 28 Luglio 2009, n.206, pag.27

Sotto un profilo strettamente operativo, questo significa che il soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia, per essere in regola con gli adempimenti fiscali (fatturazione, registrazioni, dichiarazione, pagamenti, ecc.) dovrà alternativamente provvedervi:



⇒ Schema 4: la possibile situazione futura



Il principio di attrazione della stabile organizzazione

Relativamente alle operazioni attive si deve rilevare la delicatezza del problema, per la sue interferenze (non solo per i profili Iva) con la questione del principio di attrazione della stabile organizzazione.

Nel recente passato, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che l'attrazione delle operazioni attive nella sfera della stabile organizzazione vale esclusivamente per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera (R.M. n.4/E/02). La citata risoluzione giunge a tale conclusione sulla scorta del documento n.310 del 2000 del Comitato Iva che chiarisce che:

le prestazioni di servizi rese dalla stabile organizzazione di un soggetto estero possono assumere rilevanza ai fini dell'Iva, tutte le volte in cui queste sono materialmente effettuate, in tutto o in parte, dalla stabile organizzazione la quale agisce come soggetto indipendente.

Sul punto, si ricorda che la direttiva 2006/112/CE, in materia di territorialità delle operazioni dispone che:

“Il luogo di una prestazione di servizi é il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa”.

Inoltre, la sentenza in commento riguarda le modalità di restituzione dell'Iva versata, o tramite rimborso o tramite detrazione, mentre non si estende al presupposto da cui dipende la legittimazione a chiedere la restituzione di detta imposta⁹. In particolare, la censura formulata dalla Commissione ha ad oggetto la modalità di restituzione dell'Iva corrisposta per gli acquisti effettuati in Italia direttamente dalla sede principale di un soggetto passivo situata fuori di detto Stato membro, cioè operazioni a credito, mentre non prende in esame le operazioni a debito effettuate in Italia dalla casa madre o dalla sua stabile organizzazione.

In conclusione, si ritiene che il principio fissato dalla R.M. n.4/E/02, possa essere riconfermato, anche dopo la sentenza del 25 luglio 2009 per ribadire come la stabile organizzazione è tenuta ad adempiere gli obblighi formali previsti in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione solo per le prestazioni di servizi effettivamente imputabili a quest'ultima.

Diversamente, soprattutto ai fini reddituali, si potrebbe configurare un'indebita tassazione in Italia per un'attività che di fatto è svolta direttamente e autonomamente dalla casa madre non residente.

Esempio

Si consideri un'azienda non residente che vende prodotti di elettronica e ha uno stabilimento, in Italia, gestito tramite una sua stabile organizzazione: se il principio di attrazione fosse applicato "ciecamente", qualche verificatore potrebbe concludere che la stabile organizzazione è tenuta a emettere fattura, per tutti i servizi territorialmente svolti dalla Casa madre per conto di clienti italiani, anche per quelli in cui la stabile organizzazione non interviene operativamente e contrattualmente.

La conseguenza sarebbe, presumibilmente, la tassazione in Italia di un'attività che, però, non è "svolta" nel territorio nazionale.

La necessità di transitare attraverso la propria stabile organizzazione sarà, invece, sicuramente operativa per le operazioni passive ovvero per l'esercizio della detrazione (e, eventualmente, richiesta di rimborso) sugli acquisti effettuati in Italia anche se direttamente imputabili alla casa madre.

I non residenti dovranno quindi avvalersi della propria stabile organizzazione facendo confluire l'Iva nelle liquidazioni effettuate dalla *branch*.

La mancata effettuazione di operazioni attive: l'interpretazione "correttiva"


Per completezza, si ricorda che la normativa sui rimborsi a soggetti non residenti presenta ulteriori problemi di compatibilità con la norma comunitaria, relativamente ad una condizione che preclude di ottenere il rimborso: la mancata effettuazione di operazioni attive in Italia.

Più precisamente, l'Iva assolta da soggetti non residenti sugli acquisti di beni e servizi può essere oggetto di richiesta di rimborso a condizione che gli stessi non pongano in essere operazioni attive nel territorio dello Stato, ad eccezione di:

⁹ Sentenza del 16 luglio 2009, causa C-244/08, punti da 20 a 23.

- prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art.9 del DPR n.633/1972;
- prestazioni immateriali (c.d. “*intangible services*”) indicate nell'art.7, quarto comma, lett.d), del DPR n.633/72¹⁰;

In proposito, l'Agenzia delle Entrate, nel corso del 2007 e 2008, in diverse occasioni¹¹ ha chiarito che il non residente ha diritto al rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati in Italia anche se pone in essere operazioni attive in regime di “*reverse charge*”:



Esempio

Un'azienda CE, priva di stabile organizzazione in Italia, ha stipulato con una società italiana un contratto di fornitura di un impianto industriale con relativo assemblaggio presso lo stabilimento dell'impresa nazionale committente. La ditta CE ha emesso fattura per la fornitura del suddetto impianto senza addebito dell'Iva alla committente italiana che ha emesso autofattura ai sensi degli art.7, co.2 e 17 co.3 DPR n.633/72. Per l'effettuazione del montaggio, la ditta CE si è avvalsa di due fornitori italiani che hanno emesso fatture soggette Iva. Anche se la formulazione letterale dell'art.38-ter, sembra escludere il diritto al rimborso, perché la ditta CE ha effettuato operazioni attive in Italia, seppur in regime di *reverse charge*, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso questa possibilità, facendo ricorso alla normativa comunitaria¹².

Tutto ciò premesso, è auspicabile che la norma di revisione dell'art.38-ter intervenga anche sotto questo aspetto.

¹⁰ L'art.7, co.4, lett.d) del DPR n.633/72 contiene il riferimento ai seguenti servizi:

- a) le cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura d'informazioni;
- d) gli obblighi di non esercitare interamente o parzialmente un'attività professionale, o un diritto fra quelli elencati da a) a l);
- e) le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;
- f) la messa a disposizione di personale;
- g) la locazione di beni mobili materiali, esclusi tutti i mezzi di trasporto;
- h) la fornitura di accesso a reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità, con relativo trasporto, e prestazione di altri servizi direttamente collegati;
- i) i servizi di telecomunicazioni;
- j) i servizi di radiodiffusione e di televisione;
- k) i servizi prestati per via elettronica (cosiddetto: commercio elettronico diretto);
- l) le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi elencati da a) a l);

¹¹ C.M. n.11/E/07; R.M. n.79/E/07; R.M. n.17/E/08 e R.M. n.137/E/08.

¹² L'art.171 della direttiva n.2006/112/CE consente il rimborso a nel caso in cui il non residente effettua, nello Stato a cui chiede il rimborso, operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario dei beni, a norma degli artt. da 194 a 197 e dell'art.199 della stessa direttiva.

Secondo l'interpretazione proposta dalle Entrate, tali disposizioni sono sufficientemente chiare e precise da poter essere considerate direttamente applicabili nell'ordinamento interno.



Guida alla circolazione delle merci, dazi e dogane

Dichiarazioni d'esportazione in via telematica. Novità dal 1° luglio 2009

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta*

Le novità in materia doganale

Il primo luglio 2009 sono entrate in vigore alcune novità di rilievo per i soggetti che effettuano operazioni doganali. Si tratta, più specificamente:

- ➔ dell'introduzione del sistema unico di registrazione ed identificazione degli operatori economici EORI (*Economic Operator Registration and Identification*);
- ➔ e delle nuove modalità di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni d'esportazione e d'esportazione abbinata al transito, sia in procedura ordinaria che in procedura domiciliata, da integrare con l'indicazione dei c.d. "dati sicurezza", utili a garantire un più elevato livello di sicurezza per le merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario.

Quanto al primo dei suddetti interventi, esso mira, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CE 16 aprile 2009, n.312/09¹³, all'introduzione di un unico codice identificativo (codice EORI), valevole quale riferimento univoco in tutto il territorio comunitario, per i soggetti che partecipano ad attività regolate dalla disciplina doganale. Tale codice, come sottolinea la nota dell'Agenzia delle Dogane, prot. 82556 del 17 giugno 2009:

"va utilizzato nei rapporti tra i predetti soggetti e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri".

Conseguentemente, dal primo luglio di quest'anno, il codice EORI (si tratta di un codice alfanumerico, preceduto dal codice Iso dei vari Stati – IT per l'Italia) va utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali, le cui istruzioni¹⁴ sono state aggiornate, per tenere conto della novità, conformemente all'allegato 5 della citata nota n.82556¹⁵.

Per quanto riguarda, invece, l'avvio della fase 2 del progetto ECS (che forma oggetto del presente contributo), in vigore dal primo luglio 2009, essa completa il progetto di un sistema informatico di controllo delle esportazioni, avente come finalità la gestione telematica delle dichiarazioni doganali, mediante l'introduzione dell'obbligo generalizzato d'invio telematico delle dichiarazioni d'esportazione nonché delle comunicazioni dei dati in materia di sicurezza.

* Dottori Commercialisti


¹³ Si vedano il secondo ed il terzo "considerando" del Regolamento.

¹⁴ Contenute nella circolare dell'Agenzia delle Dogane n.45/D/06.

¹⁵ Si segnala che l'Agenzia delle Dogane provvede alla registrazione automatica, con conseguente assegnazione del codice EORI, dei soggetti nazionali che hanno realizzato operazioni doganali in Italia negli ultimi due anni e di quelli che le effettuano a partire dal primo luglio 2009. Per i soggetti appartenenti ad altri Stati comunitari, l'attribuzione del codice avviene a cura dello Stato membro di stabilimento, mentre, per gli extracomunitari, il numero EORI sarà conferito dallo Stato membro nel quale è effettuata per la prima volta (dopo il 30 giugno 2009) un'operazione doganale. L'attribuzione del codice su richiesta di parte può riguardare, oltre che i soggetti non stabiliti nel territorio doganale della Comunità, anche quegli operatori nazionali, sprovvisti del numero identificativo (perché non hanno realizzato operazioni nel biennio, per esempio), i quali intendono acquisire il suddetto codice ancor prima di effettuare un'operazione doganale in Italia (perché, in ipotesi, intendono operare in altro Stato membro, come precisa la nota n.82556/09).

⇒ Dichiarazioni telematiche

Il sistema ECS fa parte del più ampio progetto comunitario d'informatizzazione delle procedure d'esportazione (AES – *Automated Export System*), il cui scopo, analogamente al sistema predisposto per le operazioni in regime di transito (NCTS – *New Computerized Transit System*), consiste nella realizzazione di un sistema di tracciamento delle operazioni (d'esportazione, nella fattispecie) effettuate in ambiente comunitario.



A partire da tale data, pertanto, gli operatori sono tenuti a presentare obbligatoriamente in via telematica le dichiarazioni d'esportazione e le dichiarazioni d'esportazione abbinata a transito, a prescindere dalla procedura, ordinaria o semplificata (c.d. "procedura domiciliata"), utilizzata per l'espletamento delle pratiche doganali. Nelle suddette dichiarazioni, inoltre, dovranno essere inseriti anche i c.d. "dati sicurezza" indicati nell'allegato 30-bis del Regolamento n.2454/93¹⁹, come modificati dal Regolamento 16 aprile 2009, n.312/2009/CE²⁰. I formulari dei documenti d'accompagnamento dei beni che viaggiano vincolati ad un regime d'esportazione ("DAE sicurezza") o di transito ("DAT sicurezza") e le relative istruzioni di compilazione, sono stati approvati con il Regolamento 30 aprile 2009, n.414/2009/CE²¹.

¹⁶ L'espressione è contenuta nel quarto "considerando" della decisione 15 gennaio 2008, n.70/2008/CE del Parlamento europeo, a sua volta intitolata proprio alla realizzazione di un "ambiente privo di supporti cartacei".

¹⁷ L'Agenzia delle Dogane ha illustrato le nuove regole del sistema ECS fase 1, con numerosi interventi interpretativi. Al riguardo, si segnalano le note n.1434 del 3 maggio 2007, nn.3945 e 4538 del 27 giugno 2007, n.6661 del 14 novembre 2007 e n.3028 del 21 luglio 2008.

¹⁸ I principali aspetti delle nuove procedure informatizzate di ricerca dei movimenti di transito e di recupero dei diritti doganali sono stati illustrati dall'Agenzia delle Dogane con nota n.85122 del 30 giugno 2009, diramata in concomitanza all'avvio della fase 4 del sistema NCTS.

¹⁹ Si tratta del Regolamento 2 luglio 1993, n.2454/93/CEE, contenente le disposizioni d'applicazione – DAC - del Codice doganale comunitario (a sua volta contenuto nel Regolamento 12 ottobre 1992, n.2913/92/CEE, ora sostituito dal Regolamento 23 aprile 2008, n.450/2008/CE, le cui disposizioni, salvo quanto previsto dall'art.188, par.2, sono entrate in vigore a decorrere dal 24 giugno 2008). L'allegato 30-bis è stato introdotto dal Regolamento 18 dicembre 2006, n.1875/2006/CE che ha modificato alcune disposizioni d'attuazione del Codice doganale comunitario.

²⁰ Come precisato dall'Agenzia delle Dogane nella nota n.75522 del 19 giugno 2009, l'indicazione dei "dati sicurezza" è prevista anche per le operazioni di solo transito, sia in procedura ordinaria che in procedura domiciliata.

²¹ L'elenco dei documenti è completato dal "DAU sicurezza", in formato cartaceo, utilizzabile per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dell'autorità doganale o dell'operatore, e dal "Documento sicurezza" (DS), da utilizzare su supporto cartaceo, sempre in ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici, qualora i beni formino oggetto di dichiarazioni sommarie d'entrata o d'uscita. In caso di merci destinate ad uscire dal territorio della Comunità che non formano oggetto di dichiarazione doganale, per esempio, è infatti previsto che all'ufficio doganale d'uscita sia presentata una "dichiarazione sommaria di uscita" (art.842-bis del Regolamento

Con la nota n.75522 del 19 giugno scorso, l'Amministrazione delle dogane ha fornito le indicazioni necessarie per l'esecuzione delle procedure telematiche di presentazione delle dichiarazioni d'esportazione ed esportazione abbinata a transito (oltre che delle dichiarazioni di transito e dei carnet TIR). Allo scopo, è disponibile, nell'appendice del manuale per l'utente, pubblicata nel sistema telematico doganale, il tracciato del messaggio "ET" per la presentazione in formato elettronico delle dichiarazioni. Considerate le difficoltà che gli operatori potrebbero incontrare nella fase iniziale, è tuttavia consentito, fino al 30 agosto 2009, servirsi dei messaggi B3 e UX che saranno resi compatibili per la "lettura" direttamente da parte dell'Agenzia delle Dogane.

La presentazione telematica (con invio del messaggio "ET") delle dichiarazioni d'esportazione in procedura ordinaria²² prevede che la dichiarazione sia accettata dal sistema (AIDA), mediante notifica all'operatore di un messaggio unico, contenente gli estremi di registrazione del pertinente registro meccanografico d'allibramento ed il numero MRN dell'operazione (*Movement Reference Number*)²³.

L'Ufficio doganale d'esportazione, dopo aver "processato" l'operazione nell'ambito del circuito doganale di controllo²⁴, determina il canale di selezione²⁵ e, *"immediatamente, nel caso di operazioni di esportazione selezionate <CA> - Controllo Automatizzato o dopo avere eseguito l'eventuale controllo, nel caso di operazioni selezionate dal sistema"*, l'Ufficio provvede allo svincolo della merce, consegnando all'operatore il documento d'accompagnamento che scorterà i beni fino alla dogana d'uscita dalla Comunità (DAE sicurezza), convalidato con la firma del funzionario ed il timbro dello stesso Ufficio di partenza²⁶.

Con successiva nota, in data 30 giugno 2009 (nota n.88970), l'Amministrazione delle dogane ha fornito ulteriori chiarimenti sulla presentazione delle dichiarazioni d'esportazione e l'avvio di ECS fase 2. Nella pronuncia, dopo aver sottolineato che le principali novità riguardano l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni, complete dei "dati sicurezza" di cui all'allegato 30-bis del Regolamento n.2454/93²⁷, entro un tempo limite variabile in base alle diverse modalità d'effettuazione del trasporto (art.592-ter del Regolamento n.2454/93), l'Agenzia precisa che:

n.2454/93). Ai sensi dell'art.2 del Regolamento 2 aprile 2009, n.273/2009/CE, peraltro, la dichiarazione sommaria di uscita non è più obbligatoria per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, come confermato dall'Agenzia delle Dogane con nota n.88970 del 30 giugno 2009.

²² Si rammenta che la presentazione avviene telematicamente sia per le operazioni in procedura ordinaria sia per quelle in semplificata/domiciliata. Anche per tali ultime operazioni, la nota n.75522/09 fornisce le opportune indicazioni ai fini del corretto adempimento del nuovo obbligo.

²³ Si tratta del numero elettronico di riferimento dell'operazione doganale che, già nella prima fase del sistema ECS, identifica l'operazione a livello comunitario, consentendo d'interrogare il sistema informatico e di acquisire così le informazioni sulle varie fasi di movimentazione delle merci, fino alla completa esecuzione della procedura doganale.

²⁴ L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n.15/D del 23 giugno 2009, ha diramato le istruzioni che gli Uffici dovranno seguire per effettuare i controlli relativi alla operazioni dichiarate in via telematica.

²⁵ In base ai criteri di analisi dei rischi, la dichiarazione potrà non essere soggetta ad alcun controllo documentale, né sarà effettuata la visita delle merci (canale CA), ovvero potrà essere sottoposta a controllo doganale di tipo documentale (canale CD), oppure potrà darsi luogo alla visita fisica totale o parziale delle merci, eventualmente facendo ricorso ad esami tecnici (canale VM).

²⁶ La nota n.75522 del 19 giugno 2009 precisa che, per le esportazioni abbinata a transito e per le esportazioni di prodotti in sospensione d'accisa, restano confermate le istruzioni fornite con la nota n.4538 del 27 giugno 2007. Per tali operazioni, pertanto, non essendo gestite in ambiente AES (*Automated Export System*), gli adempimenti dell'Ufficio doganale d'uscita dalla Comunità sono espletati dall'Ufficio di partenza e l'esito delle operazioni è dato dall'appuramento del regime di transito o del Documento Amministrativo d'Accompagnamento – DAA – per i prodotti accise. In relazione all'avvio di ECS fase 2, tuttavia, si osserva che l'Ufficio di partenza (Ufficio d'esportazione) dovrà apporre il "visto uscire" non più sulla terza copia del DAU, ma sull'esemplare 3 del "DAU esportazione/sicurezza".

²⁷ L'Agenzia conferma che, ai sensi dell'art.592-bis delle DAC (Regolamento n.2454/93), alcune merci sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione doganale con i "dati sicurezza" (si tratta, fra l'altro, delle esportazioni di energia elettrica, delle merci esportate tramite condotta, dei beni contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, ecc.), oltre che dall'obbligo del rispetto dei limiti di tempo per la presentazione della dichiarazione, previsti dagli artt. da 592-ter a 592-septies delle DAC.

tali novità riguardano non solo le esportazioni definitive, ma anche le operazioni di esportazione temporanea e di riesportazione, e ciò, a prescindere dalla circostanza che le merci siano accompagnate alla dogana di uscita dal territorio comunitario dal DAE o da un documento diverso, come avviene nel caso delle esportazioni con contratto unico di trasporto a destinazione di un Paese terzo o nelle ipotesi di esportazioni abbinate a transito o, ancora, nel caso delle esportazioni di beni in regime di sospensione d'accisa.

La prova dell'uscita dei beni

Dopo aver dettagliato le procedure da seguire in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici (dell'autorità doganale o dell'operatore)²⁸, l'Agenzia fornisce importanti indicazioni con riferimento alla prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario nell'ambito di ECS fase 2. Al par.6 della nota n.88970/09, infatti, dopo aver ribadito che, ai sensi dell'art.796-*quinquies* delle DAC, l'Ufficio doganale d'uscita deve procedere all'invio del messaggio "risultati d'uscita" alla dogana di partenza (c.d. Ufficio d'esportazione), al fine di certificare il buon esito dell'operazione d'esportazione, "al massimo il giorno lavorativo successivo all'uscita effettiva della merce", l'Amministrazione illustra le procedure ("follow up") che lo stesso Ufficio d'esportazione pone in essere per verificare la "chiusura" delle operazioni per le quali non abbia ricevuto il suddetto messaggio "risultati d'uscita" dalla competente dogana d'uscita, nei 90 giorni dalla data di svincolo della merce.

Oltre che per iniziativa dell'Ufficio, la procedura può essere azionata su sollecitazione dell'operatore anche prima che siano trascorsi 90 giorni dallo svincolo della merce, "qualora tale soggetto sia a conoscenza del fatto che la merce ha lasciato il territorio comunitario"²⁹.

Le dogane sottolineano che, in ogni caso, l'Ufficio può avviare la procedura di ricerca "solo previa comunicazione" da parte dell'operatore della data d'uscita dei beni e dell'Ufficio doganale presso il quale la merce è uscita dal territorio comunitario, con ciò lasciando intendere (così si ritiene) che lo stesso operatore è comunque tenuto a "monitorare" con la dovuta diligenza lo spostamento dei beni, non potendosi sostenere che tale onere sia a carico dell'Amministrazione.

Una volta ricevute le informazioni su data e luogo di uscita della merce, la dogana d'esportazione inoltra all'Ufficio d'uscita una richiesta di chiusura del movimento.



Nel caso in cui tale richiesta non trovi conferma da parte dell'Ufficio d'uscita, entro 10 giorni l'Ufficio di partenza ne dà notizia all'operatore chiedendo le "prove alternative" dell'avvenuta esportazione.

A tal fine, in base all'art.796-*quinquies bis* delle DAC³⁰, l'operatore deve presentare la prova del pagamento o, in alternativa, la fattura di vendita (è il caso, per

²⁸ Le procedure di "fall back" (procedure di soccorso) sono illustrate al par.1.2 della nota n.88970.

²⁹ Considerati i riflessi fiscali connessi alla prova dell'avvenuta esportazione, soprattutto con riguardo alla spettanza del regime della non imponibilità Iva, gli operatori potrebbero infatti avere tutto l'interesse ad accelerare i tempi, evitando possibili contestazioni in ordine all'effettivo esito dell'operazione.

³⁰ La norma è stata introdotta dal Regolamento 16 aprile 2009, n.312/2009/CE. Sul punto, si osserva che l'impostazione dell'Agenzia delle Dogane appare, sotto certi aspetti, più restrittiva rispetto al dettato letterale della disposizione, la quale sottolinea che la prova "può essere fornita in particolare" mediante uno degli elementi indicati nelle lettere da a) ad e) del par.4 della norma, ovvero mediante una loro combinazione, con ciò lasciando ipotizzare un'elencazione meramente esemplificativa dei possibili mezzi di prova. Sulla base di quanto previsto dalla nota n.88970, invece, le prove ivi indicate sembrerebbero avere carattere tassativo, in linea con quello che, del resto, è l'orientamento già manifestato dall'Amministrazione con la nota n.6661 del 14 novembre 2007 (diramata in relazione alle operazioni in ambito ECS fase 1), nella quale era stata espressamente negata l'applicabilità delle indicazioni di cui alla circolare n.75/D dell'11 dicembre 2002, in tema di prove alternative dell'esportazione.

esempio, in cui la regolazione finanziaria non sia ancora avvenuta; in quest'ipotesi, appare opportuno esibire il contratto od altra idonea documentazione dalla quale risultino le modalità di pagamento del prezzo), "unitamente a" copia della bolla di consegna, firmata o autenticata dal destinatario, oppure a copia del documento di trasporto "con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore". Ove così sia, l'Ufficio d'esportazione può procedere alla chiusura del movimento, registrandolo a sistema e dandone comunicazione all'Ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, oltre che all'operatore, secondo le modalità già in uso per ECS fase 1.



In ogni caso, sottolinea l'Agenzia, la procedura di "follow up" può applicarsi solo con riguardo alle operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2009 e, dunque, alle esportazioni gestite in ambito ECS fase 2; con riferimento ad esse, pertanto, è opportuno che i soggetti interessati siano debitamente sensibilizzati al fine di predisporre gli accorgimenti utili ad ottemperare alle eventuali richieste d'esibizione di prove alternative dell'avvenuta esportazione (istruendo adeguatamente i destinatari della merce esportata e dando precise istruzioni ai vettori, per esempio³¹).

La nota n.88970 si conclude, poi, rammentando che è ancora in corso di svolgimento la procedura di chiusura, adottata a livello comunitario, delle operazioni "aperte" durante il periodo di efficacia di ECS fase 1 e non ancora appurate³². Il termine del "primo round" di tale procedura, che vede coinvolti esclusivamente gli Uffici doganali di partenza e di uscita, era stato inizialmente fissato al 30 giugno 2009. A partire da tale data, è previsto (ma solo quando l'Agenzia ne darà notizia) il coinvolgimento degli operatori che dovranno fornire le prove alternative dell'avvenuta esportazione, sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato dell'Agenzia delle Dogane del 20 maggio 2009. Le modalità previste per attestare la regolarità delle operazioni, tuttavia, appaiono più complesse rispetto a quelle individuate per la prova delle esportazioni in ECS fase 2 ed è, pertanto, auspicabile un allineamento alle più recenti indicazioni, tanto più doveroso ove si pensi che, spesso, la mancata chiusura delle operazioni realizzate dal primo luglio 2007 è imputabile a malfunzionamenti od altri impedimenti degli stessi Uffici doganali.

³¹ In tale prospettiva, potrà anche farsi riferimento alle indicazioni contenute nelle R.M. n.345/E/07 e n.477/E/08, in materia di prove delle operazioni intracomunitarie. Per un commento, si rinvia a M.Sirri – R.Zavatta, "L'Agenzia delle Entrate definisce la prova delle cessioni intracomunitarie", in Corr. Trib. n.8/09, pag.619 ss..

³² Come informa la stessa Agenzia delle Dogane con comunicato in data 26 giugno 2009.



Le agevolazioni e i finanziamenti per le operazioni di internazionalizzazione delle imprese

La cooperazione transfrontaliera: il programma operativo marittimo Italia-Francia

di Laura Bertozzi*

Premessa

La finalità principale della UE è quella di promuovere uno sviluppo sostenibile, in maniera omogenea in tutto il territorio comunitario.

Per raggiungere obiettivi così ambiziosi, gli aiuti a gestione condivisa prevedono stanziamenti differenti a seconda del grado di prosperità dei vari Stati Membri, mentre gli aiuti a gestione diretta, richiedendo spesso un partenariato, consentono ai soggetti dei Paesi con maggiore ritardo di potersi confrontare con altri più evoluti e quindi assimilare il loro *know how* e le loro esperienze. Per di più, la disseminazione dei risultati e la loro duplicabilità, quali criteri premianti dei progetti, consente di ridurre ancor più il *gap* socio-economico fra le diverse aree.

Altra motivazione che spinge la Commissione a promuovere i partenariati è la convinzione che la realizzazione congiunta di un progetto da parte di organismi di diversa estrazione culturale porti a risultati migliori rispetto alla gestione singola dello stesso, oltre al fatto che spesso vi sono problematiche che accomunano Stati, specialmente se confinanti.

Lo scambio di idee, di conoscenze e di spunti di riflessione è fondamentale per risolvere questioni condivise e, per questo, la cooperazione transfrontaliera ha trovato notevole spazio anche nella programmazione 2007-2013.

Fra i vari programmi operativi che ricevono le risorse all'uopo destinate vi è quello marittimo Italia-Francia, che ha già visto l'edizione di un bando per progetti semplici lo scorso anno e, il 12 agosto, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – in quanto nominata Autorità di Gestione del Programma - il bando per il 2009.

Tabella riassuntiva

Beneficiari	Oggetto	Termini di presentazione delle domande	Agevolazione
Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici ed organismi pubblici equivalenti, Autorità portuali e aeroportuali, Consorzi pubblici e pubblico-privati, Imprese (che però non possono essere capofila), Camere di Commercio, Enti gestori del trasporto pubblico,	<ul style="list-style-type: none">▶ Progetti transfrontalieri semplici riguardanti uno dei seguenti assi:▶ Asse 1 - Accessibilità e reti di comunicazione;▶ Asse 2 - Innovazione e competitività;▶ Asse 3 - Risorse	12 ottobre 2009	Cofinanziamento comunitario del 75% e del 25% di natura nazionale dei costi ammissibili

* Dottoressa Commercialista

<p>Agenzie di sviluppo locale, Parchi scientifici e tecnologici e altri beneficiari compatibili con la natura dell'intervento, localizzate in Corsica, Sardegna, Liguria e province della costa della Toscana</p>	<p>Naturali e Culturali; ▶ Asse 4 - Integrazione delle risorse e dei servizi</p>		
---	--	--	--


Progetti ammissibili

Il programma riguarda quattro regioni (tre italiane: Liguria, Sardegna e Toscana; ed una francese: la Corsica) che hanno come comune denominatore quello di essere affacciate sul mare, che, giustamente valorizzato, rappresenta una grande opportunità ed un valore aggiunto per queste zone.

Partendo da questa riflessione, si è definita come finalità del programma quella di:

migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di integrazione delle risorse e dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud europeo e globale e assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile.

Per raggiungere questa finalità, il Programma è disciplinato in quattro assi:



Ciascun asse è suddiviso in ulteriori obiettivi specifici.

Asse 1

Le attività da realizzare nell'Asse 1 si sostanziano in interventi materiali e immateriali per:

- ➔ attività e servizi portuali;
- ➔ attività e servizi aeroportuali;
- ➔ trasporto intermodale e multimodale;
- ➔ sistemi di trasporto intelligenti;
- ➔ ICT per la sicurezza marittima;
- ➔ l'ampliamento dell'infrastrutturazione telematica (banda larga).

Asse 2

Le attività che è possibile realizzare nell'Asse 2 si sostanziano in interventi materiali e immateriali per la realizzazione di:

- ➔ reti informatiche ad alta velocità;
- ➔ attività volte allo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione;
- ➔ esternalità positive orientate al miglioramento della competitività delle PMI, interventi immateriali per la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI e per il trasferimento di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione.

Tra gli interventi materiali è possibile prevedere la realizzazione di limitate infrastrutture telefoniche, di comunicazione (TLC), di R&S (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica.


Asse 3

Quanto all'Asse 3 è possibile realizzare interventi materiali e immateriali orientati a:

- ➔ controllo dei rischi, protezione e conservazione del patrimonio culturale;
- ➔ utilizzazione di fonti di energia rinnovabile;
- ➔ azioni volte alla realizzazione di sistemi efficienti di produzione di energia;
- ➔ promozione della biodiversità e della protezione della natura.

Asse 4

L'Asse 4 interessa:




Per l'Asse 4 è possibile compiere interventi materiali e immateriali per: la realizzazione di reti tematiche, la formazione, la cultura e l'innovazione, la sanità, in ambito sociale, di rinnovamento urbano e rurale.

Tra gli interventi materiali è possibile prevedere la realizzazione di limitate infrastrutture per l'istruzione, per la sanità e altre infrastrutture sociali, purché ne sia chiaramente dimostrata l'utilità al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto. In generale, le spese per interventi infrastrutturali potranno essere considerate ammissibili solo se:

- strettamente funzionali e pertinenti alle finalità del progetto;
- di interesse transfrontaliero;
- capaci di favorire l'integrazione territoriale;
- di dimensioni assolutamente limitate.


I progetti presentati devono affrontare tematiche trasversali, vale a dire sovra-settoriali, e devono avere quali caratteristiche principali, oltre all'essere transfrontalieri:



I progetti devono perseguire risultati visibili e produrre un effetto misurabile. Le realizzazioni e gli effetti dei progetti devono essere apprezzabili nel tempo in modo da non essere limitati al loro periodo di attuazione. Attività di studio/ricerca e scambi di esperienze potranno essere ammissibili solo in misura limitata, solo se debitamente giustificati, al fine di raggiungere i risultati concreti previsti dal progetto.

Per fare in modo che vi sia un reale valore aggiunto e che i risultati siano i migliori e più duraturi possibili, è importante che siano innovativi, vale a dire che utilizzino le nuove tecnologie per il miglioramento dei prodotti o dei processi e che abbiano un occhio di riguardo all'impatto ambientale per non contrastare con l'obiettivo comunitario dello sviluppo sostenibile.

Come abbiamo già avuto modo di dire, si distinguono – ed hanno anche bandi diversi – in:



I progetti semplici, quelli di cui intendiamo occuparci, sono quelli che:



pertanto devono interessare:



Le spese ammissibili per i progetti semplici devono essere comprese fra i 400 mila e i 2,5 milioni di euro e le loro finalità saranno orientate a:

- aprire nuove esperienze di cooperazione;
- permettere l'approfondimento di opportunità di cooperazione bilaterali fortemente mirate ma significative per l'area di cooperazione;

- costituire un'esperienza pilota per un futuro possibile progetto strategico;
- contribuire al completamento ed estensione alle nuove aree di cooperazione di progetti provenienti dalla passata cooperazione transfrontaliera e di dimostrata efficacia e interesse;
- favorire esperienze di confronto e scambio culturale e sociale al fine di creare le condizioni per lo svilupparsi della coesione nell'area di cooperazione.

Soggetti beneficiari

Abbiamo detto che il Programma è marittimo e ovviamente, riguardando le regioni già elencate, i soggetti beneficiari dovranno avere la loro sede e le loro attività in tutto il territorio di tutte le regioni eccezion fatta per la Toscana, che ovviamente vede escluse le province che non hanno sbocco sul mare e, pertanto, sono ammessi solo i territori di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto.

I progetti devono essere realizzati in partenariato, con una correlazione stretta e concreta fra i soggetti in campo per permettere di realizzare attività complementari che associano *partner* di entrambe le frontiere e devono produrre un reale valore aggiunto caratterizzato dall'approccio transfrontaliero.

Il partenariato, costituito da almeno due soggetti di due Stati diversi e da non più di otto, può essere già esistente e può anche:

- prevedere, idonee procedure per l'eventuale allargamento;
- oppure può essere creato *ex-novo* a seguito di una specifica procedura di selezione, per favorire (seppure in misura residuale rispetto all'impostazione operativa del PO) nuova progettualità e nuovi partenariati istituzionali nell'area di cooperazione.

Possono partecipare al partenariato:

- ▶ amministrazioni pubbliche;
- ▶ enti pubblici ed organismi pubblici equivalenti;
- ▶ autorità portuali e aeroportuali;
- ▶ consorzi pubblici e pubblico-privati;
- ▶ imprese (che però non possono essere capofila);
- ▶ Camere di Commercio;
- ▶ enti gestori del trasporto pubblico;
- ▶ agenzie di sviluppo locale;
- ▶ parchi scientifici e tecnologici;
- ▶ e altri beneficiari compatibili con la natura dell'intervento.

Inoltre, nel partenariato di progetto potranno essere coinvolti anche operatori economici in qualità di beneficiari.

Perché un partenariato sia considerato rilevante ai fini della realizzazione del progetto, è importante che i *partner* coinvolti siano "attori chiave", ovvero:



Nel caso di progetti con più di due *partner*, al Capofila, che dovrà farsi carico delle attività di gestione e di coordinamento del progetto, spetterà fino a un massimo del 40% del *budget* di progetto. Nei progetti con due *partner*, al Capofila spetterà fino ad un massimo del 50% del *budget* di progetto.

La ripartizione del *budget* di progetto tra i *partner* dovrà comunque essere giustificata dal numero, dalle caratteristiche e dalla tipologia dei *partner* nonché dalla natura del progetto.

Tipologia ed entità dell'agevolazione

I progetti vincenti saranno totalmente finanziati nel seguente modo: il cofinanziamento comunitario è pari al 75%, mentre le contropartite nazionali coprono il restante 25%.

Alle imprese partecipanti a progetti come *partner*, potranno essere concessi i contributi del Programma secondo i seguenti regimi:

➔ **de minimis;**

➔ **esenzione**, come da criteri per la concessione di aiuti alle imprese nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013, ai sensi del Regolamento (CE) n.800/08, comunicati alla Commissione europea dall'Autorità di Gestione Unica.

Criteri di valutazione

Qualora la domanda sia ammissibile e, quindi, in regola con i requisiti formali soggettivi ed oggettivi, l'istruttoria indagherà le candidature in base a criteri di valutazione relativi alla qualità del partenariato, alla qualità del progetto, alla coerenza con le politiche e le programmazioni, all'attendibilità della tempistica stimata e alla capacità finanziaria (coerenza della capienza e della ripartizione del budget tra componenti e tipologie di spesa rispetto al piano delle attività ed ai risultati attesi).

Saranno ammessi in graduatoria per il finanziamento i progetti che, secondo i criteri di valutazione, avranno raggiunto una soglia non inferiore a 250 punti.

Al punteggio complessivo raggiunto verrà sommato il punteggio, per un totale massimo di 100 punti, relativo ai criteri di premialità, laddove pertinente.

Presentazione delle domande e scadenze

Le candidature, utilizzate presentando l'apposito formulario, vanno redatte nella lingua del Capofila, mentre solo alcune parti andranno compilate sia in italiano che in francese in formato cartaceo ed elettronico.

La versione cartacea della documentazione presentata per la candidatura dovrà essere corredata di una versione elettronica, su supporto CD-ROM. La versione elettronica del formulario dovrà essere prodotta nel medesimo formato di quello allegato all'Avviso (*Word, Excel*), mentre gli allegati dovranno essere in formato pdf (copie scansionate degli allegati originali).

Le candidature dei progetti dovranno essere presentate entro il 12 ottobre 2009, in plico chiuso, indicando sulla busta "Avviso per progetti semplici Programma Operativo Italia-Francia "Marittimo" 2007/2013, unitamente all'acronimo del progetto, alla denominazione del Capofila e all'indicazione dell'Asse di riferimento a:

*Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Operativo Italia-Francia
"Marittimo" 2007-2013"
Via Marradi 116 – Il piano
57126 Livorno (Italia)*

All'arrivo della candidatura il Segretariato Tecnico Congiunto invierà per e-mail al Capofila la conferma di avvenuta ricezione.

Siti utili www.maritimeit-fr.net, www.regione.toscana.it/burt/

LEGENDA icone



“Flash dal mondo”

Una selezione commentata delle novità economiche, giuridiche, tributarie e commerciali nei diversi Paesi del mondo.



“Fiscalità internazionale”

Gli approfondimenti dei maggiori Esperti del settore su: holding, trusts, gestione dei patrimoni familiari, branch, operazioni straordinarie transnazionali, norme contro gli abusi (disconoscimento dei costi, CFC, transfer pricing) consolidato e trasparenza.



“Iva e estero”

Sezione dedicata all'analisi delle problematiche, sotto il profilo Iva, degli scambi e delle prestazioni di servizio intra ed extra comunitari.



“Guida alla circolazione delle merci, dazi e dogane”

Affianca con approccio operativo i Professionisti e le Imprese nel compimento delle operazioni con i mercati esteri da o verso l'Italia, fornendo suggerimenti e consigli pratici sulla certificazione di origine delle merci, dazi e documenti richiesti, sui regimi doganali più convenienti, sulla scelta sul tipo di copertura assicurativa da utilizzare e sulla pratica contrattuale più in uso.



“I contratti internazionali”

Un'analisi completa delle principali fattispecie contrattuali indispensabili nella pratica degli operatori del commercio internazionale, formulari dei contratti, in formato word.



“Le Agevolazioni e i finanziamenti per le operazioni di internazionalizzazione delle imprese”

Illustra le più importanti agevolazioni italiane, comunitarie ed estere a supporto delle differenti fasi di internazionalizzazione delle imprese.



“Parla l'Imprenditore”

Dall'esperienza di chi opera concretamente da anni con l'estero, una serie d'interviste mirate, riferite alle più frequenti operazioni commerciali, ricche di suggerimenti, errori da evitare e soluzioni operative.



“Aggiornamento rischio Paese e convenzioni contro le doppie imposizioni”

Aggiornamento puntuale della rischiosità economico – politica dei diversi Paesi nel mondo, nonché aggiornamento della rete di convenzioni stipulate e in corso, contro le doppie imposizioni in Italia.

Gli allegati



Le “Schede Paese”

Opera con l'estero. Affrontano in modo pratico ed esaustivo le peculiarità dei diversi ordinamenti comunitari e extracomunitari, con spunti pratici e schematizzazioni esemplificative con riferimento alle seguenti principali questioni:

- le imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società, le imposte indirette e la disciplina doganale;
- i regimi fiscali agevolativi e gli altri incentivi;
- tipologie e organizzazione societaria, le principali caratteristiche di funzionamento degli organi sociali, amministrativi e di controllo, il regime di pubblicità degli atti sociali di società ed enti.

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.

DIRETTORE RESPONSABILE

Gian Paolo Ranocchi

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Luigi Belluzzo, Commercialista e Revisore dei conti

Emiliano Lenti, Commercialista e Revisore dei conti

Studio Belluzzo&Associati – Verona – Milano - London

COORDINAMENTO REDAZIONALE

Alessia Zoppi, Avvocato – Gruppo Euroconference

REDAZIONE

Silvia Righetti

COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE

Cristiano Bertazzoni, Avvocato - Studio Legale e Tributario Mercanti Dorio

Stefano Chirichigno, Commercialista – Studio Di Tanno

Duilio Liburdi, Commercialista – Direzione Ufficio Entrate Lombardia

Luca Miele, Capo area reddito d'impresa DPF – Ministero Finanze

Zeno Poggi, Dottore e consulente commercio estero

Francesco Squeo, Responsabile Pointh Wealth Management Abis Sga

ABBONAMENTO ANNUALE 2008

Euro 180 Iva esclusa

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile

Vendita esclusiva per abbonamento

STAMPA

Pubblicazione diffusa per e-mail

Registrazione del tribunale di Verona n. 1730 del 17 ottobre 2006

Iscrizione ROC 11 dicembre 2003 n.8249

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni su abbonamenti, argomenti trattati, numeri arretrati, cambi di indirizzo telefonare al n.045/8201828 - fax 045/502430

e-mail: circolari@euroconference.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:

www.euroconference.it